

DELIBERAZIONE 9 GIUGNO 2016

303/2016/R/EEL

**AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA RELATIVA ALLA SPECIFICA
REMUNERAZIONE DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA, PER L'ANNO 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 giugno 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 30 giugno 2014 (di seguito: decreto ministeriale 30 giugno 2014);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 5/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 48/04);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2006, n. 181/06 (di seguito: deliberazione 181/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 175/07 (di seguito: deliberazione 175/07);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2012, 482/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 482/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 settembre 2013, 375/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 375/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2015, 95/2015/I/eel (di seguito: deliberazione 95/2015/I/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 256/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2015, 359/2015/R/eel;
- la comunicazione della Direzione Mercati dell'Autorità datata 25 maggio 2016, prot. Autorità 25 maggio 2016 n. 15196;

- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) datata 3 giugno 2016, prot. Autorità 3 giugno 2016 n. 15979 (di seguito: comunicazione 3 giugno 2016).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto legislativo 379/03, nell'ambito del servizio di dispacciamento, si persegue la finalità di concorrere alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento e del mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale per la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva, per far fronte all'aleatorietà della medesima domanda, nell'ambito delle prestazioni di risorse rese alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale (oggi Terna);
- l'art. 5 del decreto legislativo 379/03 prevede che, per un periodo transitorio, a decorrere dall'1 marzo 2004 e fino alla data di entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo, l'Autorità definisca il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;
- la previsione di un regime transitorio da attuare in tempi brevi dall'anno 2004 rifletteva la particolare situazione di inadeguatezza di capacità produttiva nel sistema elettrico nazionale di quel periodo;
- in attuazione di quanto previsto all'art. 5, del decreto legislativo 379/03, con la deliberazione 48/04 l'Autorità ha, tra l'altro, regolato l'approvvigionamento delle risorse a garanzia dell'adeguatezza del sistema elettrico nazionale per il periodo transitorio compreso tra l'1 marzo 2004 e l'entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo e che, a oggi, tale sistema definitivo non è ancora entrato in funzione, pur essendo stati definiti i criteri e le condizioni per l'elaborazione della relativa disciplina, con la deliberazione ARG/elt 98/11 ed essendo stata approvata, con il decreto ministeriale 30 giugno 2014, la disciplina predisposta da Terna;
- la deliberazione 48/04 ha determinato i corrispettivi da riconoscere agli utenti del dispacciamento in immissione per la disponibilità della capacità produttiva con riferimento al periodo compreso tra l'1 marzo 2004 e il 31 dicembre 2014;
- l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 379/03 dispone che l'Autorità definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali Terna elabori una proposta per disciplinare il sistema definitivo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, superando il regime transitorio; con la deliberazione ARG/elt 98/11, l'Autorità ha fissato i criteri e le condizioni per la definizione del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione elettrica e, con le deliberazioni 482/2012/R/eel e 375/2013/R/eel, ha verificato positivamente lo schema di disciplina elaborato da Terna secondo i suddetti criteri; la disciplina è stata approvata con il decreto ministeriale 30 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 379/03; con la deliberazione 95/2015/I/eel, l'Autorità ha proposto al Ministro dello Sviluppo Economico di anticipare

l'implementazione del menzionato sistema di remunerazione, adottando, in una prima fase, opportune semplificazioni;

- come documentato nella comunicazione 3 giugno 2016 di Terna, la differenza tra il gettito disponibile per il corrispettivo *CAP1* e i costi sostenuti da Terna per il riconoscimento del medesimo corrispettivo ha assunto un valore nullo per l'anno 2014;
- l'ammontare dedicato alla copertura degli oneri per il riconoscimento del corrispettivo unitario *CAP1* relativo all'anno 2014 è stato determinato mantenendo invariato, rispetto all'anno precedente, il rapporto fra il citato ammontare e la somma pesata del numero dei giorni ad alta e media criticità, ponderata in ragione del coefficiente di distribuzione del gettito G_{CAP1} tra i giorni ad alta criticità e i giorni a media criticità fissato dalla deliberazione 48/04;
- il corrispettivo unitario *CAP1* e il prezzo di riferimento utilizzato per il computo del ricavo di riferimento *RICR* sono stati definiti, per gli anni dal 2004 al 2006 incluso, sulla base dell'articolazione delle ore dell'anno per fasce, di cui alla Tabella 1 della deliberazione 5/04, vigente nei rispettivi anni;
- a decorrere dal 1 gennaio 2007, la Tabella 1 della deliberazione 181/06 fissa le nuove fasce orarie su cui possono essere articolati i corrispettivi dei soli servizi di pubblica utilità oggetto delle disposizioni della deliberazione 5/04 e delle successive disposizioni relative ai medesimi servizi e che tali fasce, non prevedendo alcuna forma di differenziazione tra le settimane dell'anno solare, non risultano adatte a discriminare in maniera accurata le ore di potenziale criticità del sistema elettrico nazionale nell'arco dell'anno;
- con la deliberazione 175/07, l'Autorità ha, pertanto, stabilito, anche per l'anno 2007, di articolare il corrispettivo unitario *CAP1* secondo le fasce, di cui alla Tabella 1, della deliberazione 5/04, valida per l'anno 2006, aggiornate per l'anno 2007, in modo da tener conto dei necessari aggiustamenti calendariali, ivi inclusa la diversa disposizione delle festività infrasettimanali.
- la copertura dell'onere per il riconoscimento del corrispettivo unitario *CAP1* è assicurata attraverso una quota parte del gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario, di cui all'art. 48, della deliberazione 111/06.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire i criteri per la determinazione del corrispettivo *CAP1* per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
- che l'ammontare dedicato alla copertura del corrispettivo unitario *CAP1*, di cui all'art. 35, della deliberazione 48/04, sia determinato, per l'anno 2015, mantenendo invariato, rispetto all'anno 2014, il rapporto fra il citato ammontare e la somma pesata del numero dei giorni ad alta e media criticità, ponderata in ragione del coefficiente di distribuzione del gettito annuo stimato G_{CAP1} - relativo al corrispettivo di cui all'art. 35 - tra i giorni ad alta criticità e i giorni a media criticità dell'anno 2015;

- articolare il corrispettivo *CAP1* per l'anno 2015 secondo le fasce, di cui alla Tabella 1, della deliberazione 5/04, valida per l'anno 2006, aggiornata per l'anno 2015, tenendo conto dei necessari aggiustamenti calendariali, ivi inclusa la diversa disposizione delle festività infrasettimanali

DELIBERA

1. di integrare e modificare la deliberazione 48/04 nei termini di seguito indicati:
 - all'art. 35, dopo il comma 35.16, è aggiunto il comma seguente:
"35.17 Terna determina, per l'anno 2015, il valore del parametro G_{CAP1} tenendo conto che:
 - a. dal gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario, di cui all'articolo 48, dell'Allegato A della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato, l'importo destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1 è pari a 100.700.000 (centomilionesettecentomila) euro;
 - b. i corrispettivi, di cui al comma 35.1, sono applicati alla disponibilità di capacità produttiva definita ai sensi dell'art. 31 del presente provvedimento.";
2. di prevedere che, con riferimento all'anno 2015, per il Titolo 4 della deliberazione 48/04, si applichi la tabella di articolazione delle fasce contenuta nell'Allegato A al presente provvedimento e che detta tabella sia pubblicata da Terna sul proprio sito internet;
3. di stabilire che Terna effettui il riconoscimento degli importi del corrispettivo *CAP1* per l'anno 2015 entro il 30 giugno 2016;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Terna;
5. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 48/04, come risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

9 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni